

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
delle Province di
NOVARA
VERBANO - CUSIO - OSSOLA

28.100 Novara - via degli Avogadro 5 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481
Email: architettinovara@awn.it; pec: oappc.novara-vco@archiworldpec.it

Prot. n° 2018/1505
Novara, 8 novembre 2018
Via email

**SPETT.LE STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER IL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA**

**C/O PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA MATTEOTTI, 1
28100 – NOVARA
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO
SETTORE TECNICI**

**ALLA C.A. R.U.P. ARCH. ANNA RITA
STANGALINO**

**ALLA C.A. R.SUB P. GEOM. ADRIANO
ZANETTI**

**ALLA C.A. DIRIGENTE DOTT.SSA
GIOVANNA GOFFREDO**

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di un intervento di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola dell'infanzia G. Rodari del comune di Romagnano Sesia. CUP E76J17000280006. CIG 7666958DE1

Con riferimento all'oggetto, con la presente si comunica che la procedura da Voi pubblicata in data 30.10.2018 è stata oggetto di valutazione dall'Ordine scrivente mediante la piattaforma ONSAI, l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti PP e C, e **risulta NON rispondenti** alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione previste, per:

- **non aver rispettato i termini per la presentazione delle offerte.**

L'art.79, comma 1 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che "... Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità" dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65."

Sinteticamente tali termini sono:

- per la procedura aperta ordinaria: pari o maggiore 35 giorni dalla pubblicazione del bando; (metà' per sotto-soglia);
- per la procedura aperta/ristretta: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà' per sotto-soglia);
- per la procedura negoziata/dialogo competitivo: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà' per sotto-soglia).

Il tema è trattato anche nelle Linee Guida ANAC n. 4 su Contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018 - Punto 5.1.4 ed è stato più volte trattato dall'AVCP, su casi specifici (Del. 92/2012; Parere Precontenzioso n. 179/2012).

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 60,61,62,64 e 65 del D. Lgs. 50/2016

- **non aver fissato il limite massimo (20%) alla richiesta di ribasso sui tempi di svolgimento.**

A prescindere dalla semplice citazione di cui all'art. 95 comma 6 lettera g) del D. Lgs. 50/2016 (termine di consegna), un limite alla riduzione del tempo per lo svolgimento del servizio e' stabilito soprattutto dalle Linee Guida ANAC n°1 sui SAI, approvate con delibera 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo VI punto 1.6): "... il disciplinare di gara dovrà' limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. è opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità' con cui accertare la capacità' del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità' della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata...".

- **non aver adeguatamente motivato la scelta del ricorso al requisito del fatturato minimo.**

L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che "...La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le

ragioni nei documenti di gara. " Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3. Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 è previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da **"un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali"**, così come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: **"Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità' economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)."**

- **non aver correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto parametri.**

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che **"...gradi di complessità' maggiore qualificano anche per opere di complessità' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera..."**. L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo V - paragrafo 1,) precisa che: **"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività' svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità' sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità' pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità', quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità', quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità' pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità' maggiore qualificano anche per opere di complessità' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".**

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.

- **non aver rispettato la conformità dei fattori ponderali attribuiti a quelli previsti del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac n° 1 (del 873/2016).**

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- **a) Professionalità' e adeguatezza dell'offerta:** (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): da 25 a 50;
- **b) Metodologica (modalità' svolgimento prestazioni):** da 25 a 50;
- **c) Ribasso corrispettivi:** da 0 a 30;
- **d) Riduzione tempo:** da 0 a 10;
- **e) Criterio ambientale:** da 0 a 5.

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

L'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 specifica inoltre che "**La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.**"

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016.

- **non aver inserito la soglia di sbarramento al punteggio tecnico previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV).**

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità' delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

- **non aver rispettato il DIVIETO di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.**

L'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.) necessarie per partecipare ad una gara, con il comma 10, chiarisce che **"...Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività" del responsabile unico del procedimento..."**.

L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 che, al Capitolo II-paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli affidamenti di servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP, non possono chiedere ai concorrenti il versamento di alcuna cauzione provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attività di competenza.

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Nella relazione illustrativa della versione di aggiornamento al D.Lgs. 56/2017, ANAC spiega che le maggiori indicazioni inserite sono finalizzate ad "evitare che le stazioni appaltanti possano richiedere, in analogia a quanto avveniva in passato in applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, una polizza di responsabilità "civile professionale specifica per l'attività" oggetto di affidamento".

Il paragrafo 4.1 conclude ricordando che non è invece previsto alcun esonero per la cauzione definitiva.

Pertanto si invita la codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini illustrati ed a provvedere alla rettifica dell'avviso, o all'eventuale ritiro dello stesso in autotutela.

Si coglie l'occasione inoltre per segnalare che, mediante l'Osservatorio, lo scrivente Ordine può fornire alle Stazioni Appaltanti un efficace supporto nell'analisi preventiva dei bandi di gara, eseguendo in tempi ristretti una verifica rapida ma approfondita delle documentazioni predisposte.

Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra questo Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato ad ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di

opere pubbliche, nell'interesse della collettività intera, si confida in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata, in difetto, ogni azione presso le sedi opportune.

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Per il Consiglio

Il Referente ONSAI
Ordine APPC Novara-VCO
arch. Fabiano Trevisan



La Presidente
arch. Nicoletta Ferrario